



Ordine degli Avvocati di Lecce



Organismo di Mediazione
Ordine Avvocati di Lecce

COMUNICAZIONE URGENTE

Si informano gli Avvocati e gli Utenti che la Corte Costituzionale con sentenza del 24 ottobre 2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 nella parte in cui ha previsto il **carattere obbligatorio della mediazione**. (La sentenza, ai sensi dell'art. 26 terzo comma della Legge costituzionale n° 87 del 1953, deve essere depositata entro venti giorni dalla decisione e trasmessa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.)

Dalla lettura del comunicato della Corte si evince che la illegittimità costituzionale riguarda **l'art. 5 del D. Lgs. n° 28/2010**, il quale prevede l'obbligatorietà della mediazione per alcune materie. Rimangono quindi coinvolte anche le disposizioni che fanno riferimento al citato art. 5 (quelle sulle sanzioni per la mancata adesione, per esempio).

Le procedure di mediazione già incardinate proseguono. Resta salva ovviamente la facoltà della parte istante di **rinunciarsi**, o della parte chiamata di **revocare l'adesione**. Se questo avviene **in data antecedente al primo incontro**, le parti devono ritenersi **esonerate dall'obbligo di pagamento dell'indennità di mediazione che, se già versata, dovrà essere restituita, previa apposita istanza.**

Non potrà essere rimborsato invece l'importo delle spese di avvio, nella misura di Euro 40,00, **per la parte istante.**

Potranno essere rimborsate le spese di avvio (40 euro) alla **parte chiamata** che abbia aderito, ma revocato l'adesione prima dell'incontro.

Se nessuna delle parti si presenta all'incontro, si potrà dichiarare la chiusura del tentativo per rinuncia tacita della parte istante, senza inutili differimenti.